

REGOLAMENTO NAZIONALE AIDI

(Approvato dall'Assemblea dei Soci del 9 giugno 2020)

Articolo 1 - PREMESSA

Il presente Regolamento integra i contenuti e la disciplina dettata dallo Statuto Nazionale dell'Associazione e le sue disposizioni dovranno essere interpretate nel rispetto delle finalità e delle disposizioni contenute nello Statuto medesimo, prevalendo queste ultime in ipotesi di conflitto con le presenti norme.

Articolo 2 - ORGANO UFFICIALE

La Rivista Luce è l'Organo Ufficiale dell'Associazione nonché strumento di perseguimento degli scopi sociali di cui all'articolo 3 dello Statuto Nazionale, unitamente al sito internet dell'Associazione medesima, sia in termini di diffusione della Cultura della Luce che in termini di valorizzazione dello studio e della ricerca nel campo dell'illuminazione e dell'illuminotecnica.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, su proposta del Presidente dell'Associazione, nomina i componenti del Comitato Editoriale della Rivista, Il Comitato Editoriale rimane in carica per la durata del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina anche il Direttore Responsabile della Rivista medesima.

Il Comitato Editoriale e il Direttore Responsabile dovranno avere cura che il piano editoriale della Rivista, il sito internet e così ogni singola pubblicazione siano conformi agli scopi dell'Associazione medesima e ne tutelino l'immagine.

Il Direttore avrà cura di informare idoneamente ed opportunamente il Presidente dell'Associazione medesima sull'operato del Comitato Editoriale.

Il Consiglio Direttivo o il Presidente dell'Associazione comunicheranno al Direttore eventuali esigenze o prescrizioni le quali abbiano incidenza sulla redazione o modifica del piano editoriale o a cui il Comitato Editoriale sia tenuto ad adeguarsi per il migliore perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Possono essere nominati membri del Comitato Editoriale i soci dell'Associazione ovvero coloro, anche non soci, i quali si siano distinti nel Mondo della Luce, ciò ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. Per l'ipotesi in cui il membro non sia Socio di AIDI, ancorché non sia obbligatoria la sottoscrizione da parte dello stesso di una quota associativa è previsto che il medesimo sottoscriva comunque un impegno ad osservare le direttive e le prescrizioni dettate dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento dell'Associazione, con esclusione come detto del solo obbligo contributivo.

Non è prevista la corresponsione di emolumenti per l'attività svolta dai membri del Comitato Editoriale ma è in facoltà del Consiglio Direttivo, in particolari casi ed a suo insindacabile giudizio, procedere a riconoscimenti di carattere economico.

Articolo 3 - QUOTE ASSOCIATIVE

Il Consiglio Direttivo procede, a suo insindacabile giudizio, alla determinazione delle quote associative ed alla modifica delle stesse ove ciò venga ritenuto opportuno.

In forza di quanto stabilito dall'articolo 6 e dall'articolo 8 dello Statuto Nazionale dell'Associazione il Consiglio Direttivo, nell'ultima riunione utile dell'anno in corso, delibererà a maggioranza semplice dei presenti le quote associative da richiedere ai Soci per l'iscrizione all'anno successivo.

La determinazione delle quote associative deliberata dal Consiglio Direttivo ovvero la modifica delle quote stesse verrà formalizzata mediante la redazione di un documento da parte del Segretario Nazionale dell'Associazione che curerà la comunicazione ad ogni Socio in relazione alla quota di competenza dello stesso.

In relazione alle finalità dell'Associazione ed alla necessità di acquisire nuovi Soci, vengono individuate le seguenti sottocategorie di Soci:

• **SOCI COLLETTIVI SOSTENITORI**

Semplici

Benemeriti

Il Socio Collettivo Sostenitore Benemerito ha gli stessi diritti dei Soci Collettivi Sostenitori semplici ma, volontariamente, versa una quota annuale maggiore, così come determinata dal Consiglio Direttivo.

• **SOCI INDIVIDUALI**

Semplici

Aggregati

Il Socio Individuale Aggregato è un Socio Individuale individuato da un Socio Collettivo, che ha gli stessi diritti dei Soci Individuali, incluso il diritto di voto. Ogni Socio Collettivo può, ogni anno, nominare un numero di Soci Aggregati in relazione a quanto sotto indicato. Il Socio Individuale Aggregato permane nella sua qualifica fino alla fine dell'anno solare nel quale avviene la nomina e non può essere nuovamente segnalato come Socio Individuale Aggregato ad un Socio Collettivo.

Conseguentemente gli associati saranno suddivisi nelle seguenti categorie e sottocategorie:

<i>Socio</i>	<i>Categoria</i>	<i>Sottocategoria</i>
COLLETTIVO	NAZIONALE	
COLLETTIVO	SOSTENITORE	BENEMERITO
COLLETTIVO	SOSTENITORE	SEMPLICE
COLLETTIVO	ORDINARIO	
COLLETTIVO	DIDATTICO	
INDIVIDUALE	SOSTENITORE	
INDIVIDUALE	ORDINARIO	SEMPLICE
INDIVIDUALE	ORDINARIO	AGGREGATO
INDIVIDUALE	STUDENTE	

È data facoltà al Consiglio Direttivo di individuare altre sottocategorie di Soci.

Nomina Soci Individuali Aggregati:

Socio	Soci Individuali Aggregati
Socio Nazionale	7 soci individuali
Socio Sostenitore Benemerito	3 soci individuali
Socio Sostenitore Semplice	2 soci individuali
Socio Ordinario	1 socio individuale
Socio Didattico	1 socio individuale

Articolo 4 - LOGO DELL'ASSOCIAZIONE E PATROCINI

In forza di quanto stabilito dall'articolo 10 dello Statuto Nazionale dell'Associazione, i Soci potranno utilizzare il Logo dell'Associazione per il perseguimento degli scopi dettati dall'articolo 3 dello stesso Statuto Nazionale. La richiesta di utilizzo del Logo, precisando in quale occasione esso verrà utilizzato e quali vantaggi si attendono dall'uso del logo, e come il Logo dovrà essere utilizzato nella comunicazione, dovrà essere indirizzata al Segretario, il quale, dopo le opportune verifiche, la sottoporrà al Presidente per approvazione. Il Presidente può eventualmente decidere di consultare il Consiglio Direttivo e/o il Comitato Esecutivo, ma rimane responsabilità del Presidente decidere sulla concessione dell'utilizzo del logo.

Il Logo potrà essere utilizzato solo secondo le prescrizioni grafiche fornite dall'Associazione. Un utilizzo del Logo non autorizzato per iscritto dalla Presidenza potrà essere causa di esclusione del Socio da AIDI.

Nell'utilizzo del Logo il Socio dovrà avere cura di evitare che soggetti non autorizzati ne possano fare uso. L'Associazione potrà concedere il proprio patrocinio su iniziative organizzate da soci AIDI, purché le finalità siano in linea con quelle dell'Associazione stessa.

Le richieste dovranno essere presentate da soci o da loro delegati con sufficiente anticipo allegando una esaustiva documentazione atta a descrivere l'iniziativa, le finalità, l'oggetto, gli organizzatori, i partners ed i patrocinanti ed i soggetti verso cui è indirizzata.

L'Associazione potrà, in via straordinaria, concedere il proprio patrocinio anche ad iniziative non direttamente organizzate da soci, ma il richiedente dovrà, comunque, allegare lettera di garanzia rilasciata da un socio AIDI. Il patrocinio sarà concesso dal Presidente su proposta del Responsabile Tecnico-Scientifico.

Articolo 5 - PUBBLICAZIONI

I Soci hanno diritto di ricevere gratuitamente la Rivista Luce.

Eventuali diverse pubblicazioni edite a cura dell'Associazione, come ad esempio Quaderni Tecnici, Libri, Dispense, Schede Tecniche etc... saranno distribuite ai Soci su richiesta degli stessi alle condizioni economiche stabilite preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà anche approvare l'adesione ad iniziative editoriali promosse da terzi nell'ipotesi prevedano condizioni di favore per i Soci AIDI.

I Soci potranno accedere alla Biblioteca AIDI, alla Banca Dati ed alla documentazione tecnica archiviata presso l'Associazione facendone preventiva richiesta alla Segreteria ed ottenendone autorizzazione.

La consultazione dovrà avvenire presso la sede di AIDI in orario di ufficio e previo appuntamento e potrà essere effettuata solo in presenza del personale di segreteria.

I Soci potranno presentare altresì motivate richieste di prestito temporaneo di pubblicazioni o diversa documentazione cartacea o digitale di proprietà dell'Associazione al Segretario Generale il quale avrà cura, nell'ipotesi di autorizzazione a detto prestito, di stabilirne durata e modalità di restituzione, caso per caso ovvero mediante apposita Circolare.

Articolo 6 - ELEZIONE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

(Presidenza, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Comitato dei Probiviri)

6.1 - Premessa

Potranno essere eletti a ricoprire le cariche sociali, secondo le modalità, nei limiti e con le esenzioni di seguito specificate, solo i Soci AIDI in regola con il versamento delle quote sociali.

6.2 - Nomina Del Presidente

Le candidature per la Presidenza dell'Associazione saranno individuate secondo le modalità stabilite all'articolo 16 dello Statuto.

Più in particolare i 3 Saggi proporranno all'Assemblea le candidature individuate mediante consultazione di un numero rappresentativo di Soci, anche in termini di partecipazione, rilevanza e benemeranza, attraverso un elenco da pubblicarsi o comunque rendere disponibile ai Soci stessi almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea chiamata a pronunciarsi.

Il Segretario Generale predisporrà la lista dei candidati alla Presidenza sulla base dei nominativi al medesimo forniti direttamente dal Comitato dei tre Saggi, senza necessità di intervento del Comitato Elettorale.

Il documento ufficiale di trasmissione dei nominativi dei candidati alla Presidenza, predisposto dai tre Saggi, dovrà riportare in calce le firme di tutti e tre i Saggi.

È in facoltà di questi ultimi procedere anche in via separata ed autonoma alla sottoscrizione di un unico documento o di un documento di identico contenuto che potrà essere consegnato a mani ovvero inviato presso la Segreteria a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o telefax.

Una volta terminata la consultazione elettorale è compito del Comitato Elettorale procedere allo spoglio delle schede e comunicare per iscritto il risultato della votazione alla Segreteria Generale che procederà alla formale comunicazione all'Assemblea ed alla pubblicazione sul sito internet e/o altra diversa pubblicità ritenuta opportuna (newsletter, rivista LUCE, etc...).

In caso sia possibile conferire al Presidente un secondo mandato, il Consiglio Direttivo, sei mesi prima della scadenza del primo mandato, verificherà la disponibilità del Presidente e dei suoi stessi membri a proseguire il mandato per l'esercizio successivo. I nominativi da confermare e la loro disponibilità a proseguire il mandato saranno resi noti ai soci secondo i tempi previsti dal Regolamento. Qualora uno o più dei membri del Consiglio Direttivo non sia disponibile a proseguire il mandato, il Presidente può proporre la cooptazione di un numero massimo di 5 Consiglieri.

In occasione dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio, si procederà alla conferma del mandato tramite Acclamazione.

In caso di rinuncia alla proroga del mandato o di decadenza di almeno 5 Consiglieri, si procede alle elezioni secondo le modalità stabilite all'articolo 16 dello Statuto.

6.3 - Nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato dei Proviviri

In caso di nuova elezione, le richieste di candidatura per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Comitato dei Proviviri dovranno essere inviate alla Segreteria Generale accompagnate dalla presentazione o avallo delle stesse a firma di almeno cinque Soci, collettivi o individuali, rispettivamente per ogni Consigliere, Revisore o Proviviro. Dette richieste di candidatura dovranno pervenire alla Segreteria dell'Associazione, mediante posta ordinaria, posta elettronica, telefax o per consegna a mani almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per le elezioni.

Il numero dei membri eleggibili alla carica di Consigliere è di 20 (venti), come previsto dall'articolo 18 dello Statuto Nazionale.

È data facoltà al Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente o di almeno 5 (cinque) Consiglieri, di cooptare, in sostituzione o in aggiunta a quelli come sopra nominati, ulteriori Consiglieri in caso di:

- necessità di garantire la rappresentatività di tutte le categorie dei Soci, come previsto dall'articolo 18 dello Statuto Nazionale;
- necessità di integrare il Consiglio con particolari professionalità o rappresentatività;
- necessità di sostituire un Consigliere dimissionario o decaduto per assenza.

Onde potersi procedere alla suddetta cooptazione, il Presidente invierà a tutti i Consiglieri, almeno due settimane prima della riunione nella quale dovrà decidersi sulla cooptazione, una breve relazione che illustri il c.d. curriculum vitae del candidato; eventuali richieste di informazioni aggiuntive da parte dei Consiglieri potranno essere presentate e riscontrate ove pervenute presso la Segreteria almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione stessa.

Per l'ipotesi in cui il Consigliere cooptato non sia Socio di AIDI, ancorché non sia obbligatoria la sottoscrizione da parte dello stesso di una quota associativa è previsto che il medesimo sottoscriva comunque un impegno ad osservare le direttive e le prescrizioni dettate dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento dell'Associazione, con esclusione come detto del solo obbligo contributivo.

Il numero complessivo dei membri del Consiglio Direttivo, come previsto dall'articolo 18 dello Statuto Nazionale, non può essere superiore a 25 (venticinque).

Su ogni proposta di cooptazione si pronuncia il Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

Il Segretario Generale, nella prima riunione utile dell'Assemblea dei Soci, sottoporrà alla stessa la decisione del Consiglio Direttivo in ordine a detta cooptazione e ciò ai fini di ratifica dell'operato di quest'ultimo.

6.4 - Nomina ed Attività del Comitato Elettorale

Il Consiglio Direttivo, nei tempi tecnici ritenuti più opportuni ai fini dello svolgimento delle elezioni, nominerà un Comitato Elettorale, composto da tre Soci, che avrà il compito di raccogliere tutte le candidature che saranno pervenute e, in caso di loro ammissibilità, elaborare la lista dei candidati eleggibili.

Il Comitato Elettorale si compone di un Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo e da un Segretario, nominato dal Presidente del Comitato.

Tutti i verbali e i documenti elaborati dal Comitato Elettorale dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario come sopra nominati.

Ogni lista dei candidati eleggibili redatta dal Comitato Elettorale sarà trasfusa a cura della Segreteria Generale nelle schede elettorali.

Una volta terminata la consultazione elettorale è compito del Comitato Elettorale procedere allo spoglio delle schede e comunicare per iscritto il risultato della votazione alla Segreteria Generale che procederà alla formale comunicazione all'Assemblea ed alla pubblicazione sul sito internet e/o altra diversa pubblicità ritenuta opportuna (newsletter, rivista LUCE, etc...).

6.5 - Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti

Per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i quali non devono necessariamente essere Soci AIDI, il Comitato Elettorale predisporrà la lista di coloro che sono candidati, sulla base delle candidature pervenute.

Una volta terminata la consultazione elettorale il Comitato Elettorale predisporrà una graduatoria e risulteranno eletti i primi tre candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti; il primo e il secondo candidato in ordine di graduatoria saranno nominati membri effettivi mentre il terzo candidato in ordine di graduatoria sarà nominato membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti.

6.6 - Votazione e Scrutinio

All'atto della votazione a ciascun Socio verranno fornite quattro schede, rispettivamente:

- 1) una per la nomina del Presidente;
- 2) una per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- 3) una per la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 4) una per la nomina dei componenti del Comitato dei Proviviri.

In ogni scheda saranno indicati i nomi dei candidati ed il numero di quelli eleggibili. Come previsto dall'articolo 9 dello Statuto Nazionale, ogni Socio, in relazione alla propria categoria di appartenenza, attribuirà al candidato un numero di voti, per ogni preferenza, pari a quanto previsto dallo Statuto.

Per l'elezione del Presidente, ogni Socio potrà esprimere una preferenza.

Nel caso di ex-aequo tra due o più candidati, in sede di votazione per l'elezione del Presidente, si procederà ad una nuova votazione che potrà essere ripetuta nell'ambito della stessa Assemblea elettiva; nel caso di ulteriore ex-aequo, si sospenderà la consultazione elettorale presidenziale e si procederà a fissare una nuova Assemblea.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo ciascun Socio potrà esprimere massimo 10 (dieci) preferenze tra i Consiglieri candidati.

Per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti ciascun Socio potrà esprimere massimo due preferenze.

Per l'elezione del Collegio dei Proviviri ogni Socio potrà esprimere massimo due preferenze.

6.7 - Rappresentatività del Consiglio Direttivo

Come previsto dall'articolo 18 dello Statuto Nazionale, qualora dalle votazioni non siano risultati eletti nel Consiglio Direttivo, tra i 20 candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze, i rappresentanti di tutte le categorie di cui all'articolo 18 dello Statuto Nazionale medesimo, il Presidente, alla prima riunione del Consiglio Direttivo, proporrà la cooptazione di un numero di rappresentanti pari a quello delle categorie non rappresentate.

La proposta di cooptazione dovrà essere sottoposta alla approvazione del Consiglio Direttivo e sostenuta attraverso una formale presentazione dei candidati, che dovrà evidenziare come gli stessi, sulla base del proprio CV, possano rappresentare le categorie e dare un fattivo contributo agli scopi dell'Associazione. La cooptazione avviene con votazione del Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

Articolo 7 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Per la validità ed efficacia delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno un 1/3 + 1 (un terzo più uno) dei suoi componenti, come eletti dall'Assemblea dei Soci.

Per la validità ed efficacia delle decisioni del Consiglio Direttivo è necessaria una maggioranza assoluta dei voti espressi, non risultando influente, ai fini della validità ed efficacia stessa, il computo dei Consiglieri che si sono astenuti dal votare.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo avrà diritto ad un voto.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Segretario Generale con facoltà di voto consultivo ma non deliberativo, al quale sono altresì affidati i compiti di redazione del verbale olografo degli interventi e delle deliberazioni.

In caso di impedimento del Segretario Generale, le sue funzioni in sede di riunione del Consiglio vengono affidate dal Presidente ad uno dei membri presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono successivamente formalizzate in documenti dattiloscritti, anche in forma sintetica, che firmati dal Presidente e dal Segretario sono distribuiti a tutti i membri del Consiglio Direttivo entro un massimo di 30 (trenta) giorni dalla data della riunione.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo rimangono a disposizione dei Soci che volessero consultarli per un periodo di 1 (un) anno dalla data della riunione.

Il Presidente presiede di diritto il Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano per l'ipotesi di assenza o impedimento dello stesso Vice Presidente.

Articolo 8 – POTERI DI FIRMA DEL SEGRETARIO

Il Segretario Generale ha facoltà di impegnare l'Associazione mediante:

- sottoscrizione della corrispondenza informativa di natura ufficiale;
- sottoscrizione delle richieste di contribuzione della rispettiva quota ai Soci;
- sottoscrizione dei solleciti ai Soci morosi;
- operare sui conti correnti della società con firma disgiunta con quella del Presidente o del Tesoriere per l'ordinaria amministrazione (compensi ai collaboratori, affitto, cancelleria, ecc) previste sulla base degli impegni presi dal Presidente e/o dal Consiglio;
- stipulare contratti di acquisto di beni e servizi su specifica autorizzazione del Presidente e/o del Consiglio Direttivo.

Per quanto concerne ogni altra diversa operatività e capacità di impegnare l'Associazione, la stessa dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da parte del Presidente, anche mediante telefax, posta ordinaria o elettronica.

Articolo 9 – POTERE DI FIRMA DEL TESORIERE

Il Tesoriere è delegato ad operare in sede finanziaria e ad effettuare operazioni bancarie di ordinaria e straordinaria amministrazione, con firma disgiunta da quella del Presidente solo su specifico mandato dello stesso.

Articolo 10 - LE SEZIONI TERRITORIALI: ATTIVITÀ, MODELLO DI REGOLAMENTO DELLA SEZIONE, CONVOCAZIONE E RELAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE DI SEZIONE, COSTITUZIONE DELLA SEZIONE

È compito del Consiglio Direttivo, come previsto dall'articolo 22 dello Statuto Nazionale, autorizzare la costituzione e determinare le forme ed i limiti di operatività di Sezioni Territoriali le quali si impegnino ad organizzarsi nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nello Statuto stesso, nel presente Regolamento e negli atti del Consiglio Direttivo. È facoltà del Presidente proporre al Consiglio Direttivo la nomina, qualora in un territorio non si riesca a raggiungere il numero minimo di 20 soci per la costituzione di una Sezione Territoriale, di un referente AIDI locale, il quale coordinerà la sua attività di concerto con il Presidente. Il referente dovrà sottostare allo stesso Regolamento della Sezione Territoriale.

Il Consiglio Direttivo, con delibera assunta a maggioranza dei propri membri, ha il compito di adottare un documento programmatico ed organizzativo, come previsto dall'articolo 22 dello Statuto Nazionale, il quale viene a costituire il Modello di Regolamento delle Sezioni Territoriali; queste ultime assumeranno sulla base di detto modello il proprio regolamento, che prenderà il nome di Regolamento di Sezione seguito dal nome dell'area facente capo alla Sezione Territoriale.

Eventuali modifiche al Regolamento di Sezione potranno essere apportate in via autonoma da quest'ultima in presenza di specifiche e comunicate necessità locali, previa autorizzazione scritta da parte del Consiglio Direttivo a cui le stesse dovranno essere sottoposte.

Il Consiglio Direttivo può delegare a Soci qualificati o ad apposita Commissione la valutazione di dette modifiche proposte dalla Sezione Territoriale: gli incaricati dovranno rendere relazione scritta al Consiglio Direttivo nei modi e termini dallo stesso di volta in volta stabiliti a seconda della peculiarità e/o urgenza del caso.

Tutti gli atti deliberativi del Consiglio Direttivo con riguardo alla costituzione, regolamentazione e disciplina delle Sezioni Territoriali vengono a costituire parte integrante del Presente Regolamento.

Nel periodo transitorio intercorrente dalla data dell'approvazione del presente regolamento all'assunzione delle delibere previste dal presente articolo, le Sezioni Territoriali saranno regolate dalle vigenti normative.

Articolo 11 - RESPONSABILE TECNICO SCIENTIFICO

Il Presidente ha facoltà di nominare il Responsabile Tecnico Scientifico dell'Associazione con il compito di costituire quest'ultimo il punto di riferimento di tutti i Soci e dell'Associazione in ordine ad ogni problematica di carattere tecnico.

Al Responsabile Tecnico Scientifico potranno quindi essere indirizzate:

- le richieste dei Soci in merito a quesiti o chiarimenti tecnici; in tali ipotesi le risposte del Responsabile Tecnico Scientifico rappresenteranno la posizione ufficiale dell'Associazione al riguardo della materia, del caso o del quesito.
- le richieste di patrocinio a convegni, pubblicazioni e ad ogni iniziativa che abbia interesse per il mondo della luce, ciò anche allo scopo di valutare se i contenuti tecnici di detta iniziativa siano coerenti con gli obiettivi dell'Associazione; in tali ipotesi il Responsabile Tecnico Scientifico riferirà al Presidente per le opportune determinazioni.

- le richieste di parere tecnico in ordine ad ogni controversia che dovesse sorgere all'interno dell'Associazione; in tali ipotesi le sue risposte e valutazioni costituiranno la base scientifica sulla quale dette controversie dovranno essere eventualmente risolte dal Comitato dei Probiviri.

Al Responsabile Tecnico Scientifico viene riconosciuto il ruolo di delegato dell'Associazioni in tutti i contesti nei quali è richiesta una forte competenza tecnica.

Il Responsabile Tecnico Scientifico, all'atto della sua nomina, dovrà sottoscrivere l'impegno ad adempiere con coscienza e con diligenza ai compiti attribuitigli dallo Statuto e dal presente Regolamento.

È in facoltà del Presidente sostituire in ogni tempo ed a sua totale discrezione il Responsabile Tecnico Scientifico.

Se non appositamente nominato, le funzioni di Responsabile Tecnico Scientifico sono demandate al Presidente e, in sua assenza, al Vice-Presidente.

Articolo 12 - ATTIVITÀ DEL COMITATO DEI PROBIVIRI

I componenti del Comitato dei Probiviri devono conformare il proprio comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dell'ufficio agli stessi conferito.

I componenti del suddetto Comitato devono altresì astenersi dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Comitato qualora risultino personalmente o professionalmente parti in causa oppure siano affini e/o parenti fino al terzo grado.

Il Comitato dei Probiviri viene chiamato a pronunciarsi, con le modalità infra indicate, nei seguenti casi e circostanze:

- a) interpretazione delle clausole e prescrizioni contenute nello Statuto Nazionale e nel presente Regolamento;
- b) risoluzione di controversie sorte tra i Soci o fra questi e l'Associazione in ordine all'interpretazione, applicazione, esecuzione o efficacia delle disposizioni contenute nello Statuto Nazionale o nel presente Regolamento ovvero in ordine alla regolarità e validità delle elezioni, anche dal punto di vista organizzativo;
- c) espressione di parere consultivo sulla interpretazione, applicazione, esecuzione o risoluzione di clausole o prescrizioni dettate dallo Statuto Nazionale, dal Regolamento o da atti deliberativi degli Organi associativi;
- d) espressione di parere consultivo in ipotesi di apertura di procedimenti disciplinari a carico dei Soci. Gli Organi associativi o i singoli Soci possono inviare istanze di apertura dei procedimenti sopra indicati tramite invio alla sede dell'Associazione di lettera raccomandata a.r. ovvero tramite consegna a mano.

Di ogni riunione il Comitato dei Probiviri redige un verbale. I verbali sono conservati presso la sede dell'Associazione.

Il Comitato dei Probiviri ha sede presso la sede legale dell'Associazione.

Il Presidente del Comitato dei Probiviri provvede alla sua convocazione in tutti i casi in cui sia necessaria o richiesta l'apertura di una procedura tra quelle di cui sopra.

Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza.

Su accordo unanime dei componenti, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite posta elettronica o altri sistemi informatici o telematici.

In ogni caso di accertata impossibilità a svolgere l'incarico, il Consiglio Direttivo procederà alla sostituzione- nomina temporanea di un supplente e tale sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti in corso. Il supplente così nominato rimarrà in carica fino alla conclusione dei procedimenti in corso salvo l'Assemblea alla prima riunione utile non abbia a ratificare la scelta operata dal Consiglio Direttivo nominando un diverso Probiviro.

Per ogni istanza che pervenga al Segretario Generale la quale comporti l'apertura di un procedimento di competenza del Comitato dei Probiviri viene data immediata comunicazione dalla suddetta Segreteria al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

Qualora, prima facie, l'istanza si palesi al Comitato dei Probiviri improcedibile o inammissibile il Comitato ne dichiara l'archiviazione dandone comunicazione riservata all'istante ed al Presidente dell'Associazione.

Il Comitato dei Probiviri può disporre di qualsiasi atto istruttorio ritenuto utile al corretto e proficuo svolgimento dell'incarico, ivi compreso quello a titolo esemplificativo rappresentato dall'accesso alla documentazione associativa o del singolo Socio, all'acquisizione di pareri da parte di professionisti esterni all'Associazione, all'escussione di testimonianze, il tutto avendo cura di garantire il corretto e legittimo contraddittorio delle Parti le quali potranno avvalersi di una propria assistenza tecnica di fiducia.

Il Comitato dei Probiviri, una volta espletata la necessaria istruttoria, si pronuncia nel termine di 90 (novanta) giorni, salvo la necessità di una proroga, in caso di complessità della disamina e dell'istruttoria, che può essere richiesta dal Comitato al Consiglio Direttivo per una sola volta e concessa per un massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni.

Il Comitato dei Probiviri elegge al suo interno il proprio Presidente e un Segretario ed ogni atto, verbale o deliberazione deve riportare in calce e su ogni foglio la firma del Presidente e del Segretario medesimi.

Tutta la documentazione redatta dal Comitato dei Probiviri ha carattere strettamente riservato alle Parti e al Presidente dell'Associazione per l'ipotesi di controversia tra Soci e anche al Consiglio Direttivo per il caso di controversia tra un Socio e l'Associazione.